

- Le nuove regole di tassazione delle imprese estere controllate residenti in paradisi fiscali
- Le nuove regole civilistiche per le spese di ricerca e sviluppo
- Il “nuovo” bilancio per le microimprese
- Ricerca e sviluppo: ammissibile il credito di imposta per progetti a favore di terzi
- Il super, l’iper ammortamento e il Piano Industria 4.0
- Dal credito commerciale al credito bancario
- La risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia bancaria e finanziaria
- Come sono cambiate le dichiarazioni di intento dal 1° marzo 2017
- Le PMI e l’Industria 4.0



# Il valore della consulenza parte dall'uso degli strumenti giusti

**BILANCIO, RATING  
E RENDICONTO FINANZIARIO**  
Strumenti evoluti di analisi  
per valutare le performance  
aziendali

## IL NUOVO TOOL ONLINE PER:

- fornire un'analisi evoluta della situazione economico-finanziaria dell'azienda cliente partendo dal suo bilancio;
- suggerire soluzioni per migliorare le performance e affrontare eventuali crisi aziendali;
- elaborare il rating secondo i criteri più utilizzati dalle banche;
- riclassificare il bilancio e redigere il rendiconto finanziario, obbligatorio da quest'anno;
- migliorare l'efficienza lavorativa, usufruendo di elaborazioni automatiche.



scopri di più su  
[www.consulenzazienda.it](http://www.consulenzazienda.it)



Y20EZCL



Cerca il tuo consulente editoriale  
su [shop.wki.it/agenzie](http://shop.wki.it/agenzie)



Scrivi a  
[info.commerciali@wki.it](mailto:info.commerciali@wki.it)



Chiama il numero 02/824761



**UNA QUALITÀ CERTIFICATA** - WOLTERS KLUWER Italia s.r.l. è certificata ISO 9001: 2008  
per la progettazione e realizzazione di soluzioni e servizi editoriali digitali per professionisti, aziende ed enti pubblici.

## AMMINISTRAZIONE

**Le nuove regole di tassazione delle imprese estere controllate residenti in paradisi fiscali**

di Marco Bargagli..... 5

**Le nuove regole civilistiche per le spese di ricerca e sviluppo**

di Corrado Fenici ..... 10

**Il “nuovo” bilancio per le microimprese**

di Maurizio Mantani..... 14

## FINANZA &amp; CREDITO

**Ricerca e sviluppo: ammissibile il credito di imposta per progetti a favore di terzi**

di Federico Gavioli ..... 18

**Il super, l'iper ammortamento e il Piano Industria 4.0**

di Marco Orlandi..... 24

**Dal credito commerciale al credito bancario**

di Gabriele Toma ..... 34

**La risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia bancaria e finanziaria**

di Gianfranco Visconti..... 41

MERCATI  
& COMMERCIO**Come sono cambiate le dichiarazioni di intento dal 1° marzo 2017**

di Elena Negonda ..... 49

CONTROLLO  
DI GESTIONE**Le PMI e l'Industria 4.0**

di Amedeo De Luca ..... 52

# PMI

IL MENSILE DELLA PICCOLA E MEDIA IMPRESA

## Editrice

Wolters Kluwer Italia S.r.l.  
Strada 1, Palazzo F6 - 20090 Milanofiori Assago (MI)

## Direttore Responsabile:

Giulietta Lemmi

## Redazione

Paola Boniardi, Carla Brunazzi, Rosa Ronsivalle



## Realizzazione grafica

Ipsosa - Gruppo Wolters Kluwer

## Fotocomposizione

Integra Software Services Pvt. Ltd.

## PUBBLICITÀ:



**Wolters Kluwer**

E-mail: [advertising-it@wolterskluwer.com](mailto:advertising-it@wolterskluwer.com)  
[www.wolterskluwer.it](http://www.wolterskluwer.it)

Strada 1 Palazzo F6  
20090 Milanofiori Assago (MI), Italia

## Redazione

Per informazioni in merito a contributi, articoli ed argomenti trattati scrivere o telefonare a:

## IPSOA Redazione **PMI**

e-mail: [rivista.pmi.ipsoa@wki.it](mailto:rivista.pmi.ipsoa@wki.it)  
sito internet: [www.edicolaprofessionale.com/pmi](http://www.edicolaprofessionale.com/pmi)  
Casella postale 12055 - 20120 Milano  
telefono (02) 82476.087  
telefax (02) 82476.227

## Amministrazione

Per informazioni su gestione abbonamenti, numeri arretrati, cambi d'indirizzo, ecc.

scrivere o telefonare a:

## IPSOA Servizio Clienti

Casella postale 12055 - 20120 Milano  
telefono (02) 824761  
telefax (02) 82476.799

## Distribuzione

Vendita esclusiva per abbonamento  
Autorizzazione del Tribunale di Milano  
n. 589 del 5 novembre 1994  
Iscritta nel Registro Nazionale  
della Stampa con il n. 3353 vol. 34 Foglio 417  
in data 31 luglio 1991  
Iscrizione al R.O.C. n. 1702

## Abbonamenti

Gli abbonamenti hanno durata annuale, solare:  
gennaio-dicembre; rolling: 12 mesi dalla data  
di sottoscrizione, e si intendono rinnovati,  
in assenza di disdetta da comunicarsi entro 60 gg.  
prima della data di scadenza a mezzo raccomandata  
A.R. da inviare a Wolters Kluwer Italia S.r.l. Strada 1  
Pal. F6 Milanofiori 20090 Assago (MI).  
Servizio Clienti: tel. 02.824761 -  
e-mail: [servizioclienti.ipsoa@wki.it](mailto:servizioclienti.ipsoa@wki.it) -  
[www.servizioclienti.wki.it](http://www.servizioclienti.wki.it)

## Italia

abbonamento annuale: € 200,00 + IVA

## Richiesta di abbonamento

scrivere o telefonare a:  
IPSOA, Servizio Clienti,  
Casella postale 12055 - 20120 Milano  
Telefono 02.82 47 61 - Fax 02.82 47 6.799

Arretrati: prezzo dell'anno in corso all'atto della richiesta

Egregio abbonato,  
**ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196**,  
La informiamo che i Suoi dati personali sono registrati  
su database elettronici di proprietà di Wolters Kluwer  
Italia S.r.l., con sede legale in Assago Milanofiori  
Strada 1-Palazzo F6, 20090 Assago (MI), titolare del  
trattamento e sono trattati da quest'ultima tramite  
propri incaricati. Wolters Kluwer Italia S.r.l. utilizzerà i  
dati che La riguardano per finalità amministrative e  
contabili. I Suoi recapiti postali e il Suo indirizzo di  
posta elettronica saranno utilizzabili, ai sensi dell'art.  
130, comma 4, del D.Lgs. n. 196/2003, anche a fini di  
vendita diretta di prodotti o servizi analoghi a quelli  
oggetto della presente vendita. Lei potrà in ogni  
momento esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs.  
n. 196/2003, fra cui il diritto di accedere ai Suoi dati e  
ottenere l'aggiornamento o la cancellazione per  
violazione di legge, di opporsi al trattamento dei Suoi  
dati ai fini di invio di materiale pubblicitario, vendita  
diretta e comunicazioni commerciali e di richiedere  
l'elenco aggiornato dei responsabili del trattamento,  
mediante comunicazione scritta da inviarsi a: Wolters  
Kluwer Italia S.r.l. - PRIVACY - Centro Direzionale  
Milanofiori Strada 1-Palazzo F6, 20090 Assago (MI),  
o inviando un Fax al numero: 02.82476.403.



Impresa estera controllata (CFC)

# Le nuove regole di tassazione delle imprese estere controllate residenti in paradisi fiscali

di **Marco Bargagli**

**Investire  
in un mercato  
straniero**

L'imprenditore italiano che vuole effettuare nuovi investimenti all'estero e trovare simmetricamente ulteriori sbocchi commerciali, può decidere di stabilirsi stabilmente in un determinato mercato di riferimento dove intende, ad esempio, commercializzare i propri prodotti.

Si pensi, ad esempio, ai Paesi dell'est europeo dove il costo della manodopera è molto basso, ossia in Stati o territori che offrono nuove tipologie di *business*.

Tuttavia, oltre che considerare le politiche meramente commerciali, anche la piccola media impresa dovrà valutare attentamente come strutturarsi oltre frontiera, usufruendo delle differenti forme di internazionalizzazione.

## L'organizzazione commerciale ed industriale all'estero

L'investimento in un mercato straniero da parte di un'impresa italiana può avvenire attraverso **due formule alternative tra di loro**, con differenti riflessi fiscali:

- tramite un'impresa estera controllata (la c.d. *subsidiary*), che rappresenta un soggetto titolare di posizioni giuridiche autonome, distinto dalla casa madre italiana, in quanto dotata di autonomia giuridica, decisionale e finanziaria. In tale ambito, i rapporti con la società controllata estera si sostanziano nella distribuzione dei dividendi a fine anno nei confronti della casa madre italiana;
- ovvero costituendo una filiale, una succursale, una stabile organizzazione (la c.d. *branch*), ossia una sede secondaria con rappresentanza stabile, ma priva di autonomia giuridica rispetto alla società italiana di cui costituisce una "costola", un distaccamento, una promanazione.

La differenza fondamentale tra i due veicoli di investimento è che **l'impresa estera controllata** (c.d. CFC - *Controlled Foreign Company*) rappresenta **un'entità autonoma**, costituita secondo le regole e le forme previste dalla giurisdizione dello Stato estero.


Conseguentemente, **i risultati della sua attività economica** (reddito o perdita d'esercizio) non confluiscono nel bilancio della società madre mentre sarà possibile, periodicamente, **distribuire dividendi alla casa madre italiana**.

La stabile organizzazione, invece, rappresenta una sede fissa di affari, costituita da strutture materiali, beni e persone localizzate all'estero, attraverso cui una società residente in Italia esercita la propria attività in un altro Stato.

Si tratta, nello specifico, di un'articolazione operativa della casa madre ma non è un soggetto autonomo, in quanto costituisce una "costola" della stessa.

Quindi, se non si decide di optare per la c.d. *branch exemption* (ex art. 168-ter del T.U.I.R.), esentando da tassazione i redditi conseguiti all'estero dalla stabile organizzazione, i risultati della sua attività estera (reddito o perdita d'esercizio) confluiscono nel bilancio della società italiana di cui la *branch* fa parte integrante (Tavola n. 1).

Tavola n. 1 - I differenti veicoli di "internazionalizzazione"




## I profili di tassazione della controllata estera

La casa madre italiana che ha costituito all'estero un'impresa controllata, dovrà valutare i profili di tassazione per trasparenza derivanti dal possesso della partecipazione detenuta nella società estera (art. 167 del T.U.I.R.), con particolare riferimento ai nuovi criteri introdotti dalla Legge di stabilità 2016.

Il legislatore ha infatti previsto che se un soggetto residente in Italia (Alfa S.r.l.) detiene, direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciarie o per interposta persona, il controllo di un'impresa, di una società o altro ente, residente o localizzato in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, diversi da quelli appartenenti all'Unione Europea ovvero da quelli aderenti allo Spazio economico europeo (SEE) con i quali l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni, i redditi conseguiti dal soggetto estero controllato sono imputati, a decorrere dalla chiusura dell'esercizio o periodo di gestione del soggetto estero controllato, ai soggetti residenti in proporzione alle partecipazioni da essi detenute.

Quindi, a prescindere dall'effettiva percezione dei dividendi, la casa madre italiana - a determinate condizioni - dovrà tassare per trasparenza il reddito conseguito all'estero dalla società controllata localizzata in un paradiso fiscale (Tavola n. 2)

Tavola n. 2 - La casa madre tassa per trasparenza il reddito conseguito nel paradiso fiscale



### Criteri di individuazione del paradiso fiscale

La Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) con effetto dal 1 gennaio 2016 ha introdotto un nuovo criterio di individuazione dei Paesi a fiscalità privilegiata, eliminando la tradizionale *black list* emanata ai sensi del D.M. 21 novembre 2001 (Tavola n. 3).

Tavola n. 3 - Vecchia e nuova normativa a confronto

Art. 167, comma 4, del T.U.I.R. (versione Legge di stabilità 2015)	Art. 167, comma 4, del T.U.I.R. (versione Legge di stabilità 2016)
<p>“Si considerano privilegiati i regimi fiscali di Stati o territori individuati, con decreti del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, in ragione del livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia, della mancanza di un adeguato scambio di informazioni ovvero di altri criteri equivalenti. Si considera livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia un livello di tassazione inferiore al 50 per cento di quello applicato in Italia. Si considerano in ogni caso privilegiati i regimi fiscali speciali che consentono un livello di tassazione inferiore al 50 per cento di quello applicato in Italia, ancorché previsti da Stati o territori che applicano un regime generale di imposizione non inferiore al 50 per cento di quello applicato in Italia. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate viene fornito un elenco non tassativo dei regimi fiscali speciali”.</p>	<p>“I regimi fiscali, anche speciali, di Stati o territori si considerano privilegiati laddove il livello nominale di tassazione risulti inferiore al 50 per cento di quello applicabile in Italia”</p>

Quindi, come chiarito dalla **circolare 4 agosto 2016, n. 35/E/2016**, con le modifiche apportate dalla Legge di stabilità 2016, a partire dal 1° gennaio 2016 si considerano privilegiati:

- a) i regimi in cui **“il livello nominale di tassazione** risulti inferiore al 50% di quello applicabile in Italia”;
- b) **i regimi “speciali”**, che prevedono particolari disposizioni che comportano un livello di imposizione agevolato (es. norme speciali che consentono la detassazione del reddito per un determinato periodo).

In merito, il comma 4 dell’art. 167 del T.U.I.R. prevede che deve considerarsi “in ogni caso” privilegiato un regime speciale che determini un livello di imposizione inferiore di oltre il 50% rispetto a quello applicato in Italia, **nonostante l’aliquota ordinaria dello Stato o territorio sia superiore alla metà di quella italiana.**

### Possibilità di disapplicazione della normativa CFC

Ai sensi dell’art. 167, comma 5, lett. a) e b) del T.U.I.R., la tassazione per trasparenza delle imprese estere residenti in un paradiso fiscale non si applica se il soggetto residente in Italia dimostra, **alternativamente**, che:

- la società o un altro ente non residente svolge un’effettiva attività industriale o commerciale, **come sua principale attività**, nel mercato dello Stato o territorio di insediamento.
- In merito, per le attività bancarie, finanziarie e assicurative quest’ultima condizione si ritiene soddisfatta quando la maggior parte delle fonti, degli impieghi o dei ricavi originano nello Stato o territorio di insediamento;
- dalle partecipazioni non consegue l’effetto di localizzare i redditi in Stati o territori a fiscalità privilegiata.

Quindi, ai fini della disapplicazione della normativa occorrerà dimostrare, alternativamente:

- **l’effettività sostanziale della struttura estera** e la reale attività dalla stessa svolta nel mercato dello Stato o territorio di insediamento [c.d. prima esimente ex art. 167, comma 5, lett. a) del T.U.I.R.];
- la **manca di intenti o effetti elusivi** finalizzati alla distrazione di utili dall’Italia verso Paesi o territori a fiscalità privilegiata [c.d. seconda esimente ex art. 167, comma 5, lett. b) del T.U.I.R.].

### Adempimenti dichiarativi in tema di CFC

La società residente in Italia che controlla le imprese estere che non ha presentato l’interpello disapplicativo (a carattere facoltativo), ovvero **non ha ottenuto risposta che consente la disapplicazione della normativa CFC**, dovrà comunque indicare nella dichiarazione dei redditi la detenzione delle partecipazioni in imprese estere controllate.

In caso contrario, sarà applicata una **sanzione amministrativa** pari al 10% del reddito conseguito dal soggetto estero partecipato e imputabile nel periodo d’imposta, anche solo teoricamente, al soggetto residente in proporzione alla partecipazione detenuta, con un

## Inapplicabilità



minimo di 1.000 euro ed un massimo di 50.000 euro, previa introduzione del nuovo comma 3-ter dell'art. 8 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.

Infatti, come evidenziato nella circolare n. 35/E/2016, a fronte della **facoltatività dell'interpello CFC**, è stato introdotto dal legislatore l'obbligo di indicare in dichiarazione dei redditi la detenzione di partecipazioni in soggetti residenti o localizzati in paradisi fiscali. Per effetto della modifica legislativa **introdotta dal D.Lgs. n. 147/2015 (internazionalizzazione e crescita delle imprese)**, sono state quindi apportate delle modifiche al quadro FC, relativo ai "Redditi dei soggetti controllati residenti o localizzati e delle stabili organizzazioni localizzate in Stati o territori con regime fiscale privilegiato" del Mod. UNICO 2016 e, simmetricamente, nelle bozze di modello "Redditi 2017".

In particolare, il quadro FC delle dichiarazioni va compilato dalle persone fisiche e **dalle società residenti in Italia** (es. Alfa S.r.l.) che detengono, direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciarie o per interposta persona, il controllo di una impresa, di una società o di altro ente, residente o localizzato in Stati o territori con regime fiscale privilegiato per dichiarare il reddito di tali soggetti, in applicazione delle disposizioni dell'art. 167 del T.U.I.R.

Il soggetto che detiene il controllo di più imprese, società o enti residenti in Stati con regime fiscale privilegiato, è tenuto a compilare un quadro FC per ciascuna impresa estera (CFC) controllata.

Diversamente, **il quadro FC non va compilato** se il soggetto che esercita il controllo, per effetto di particolari vincoli contrattuali, o i soggetti da esso partecipati non possiedono partecipazioni agli utili.

In caso di controllo esercitato da un soggetto non titolare di reddito di impresa interamente tramite una società o un ente residente, gli adempimenti dichiarativi devono essere assolti da quest'ultimo soggetto che dovrà pertanto provvedere a compilare il presente quadro FC. Il quadro RM sarà successivamente utilizzato per liquidare l'imposta dovuta derivante dalla tassazione per trasparenza.

Inoltre, come chiarito dalla circolare n. 23/E del 26 maggio 2011, in caso di tassazione per trasparenza del reddito della CFC, sarà la **società residente in Italia di ultimo livello** (controllante indiretta) a determinare - nell'ambito del quadro FC della propria dichiarazione dei redditi - il reddito della partecipata estera e ad imputarlo pro - quota al soggetto residente o alla stabile organizzazione di un soggetto non residente per mezzo del quale detiene il controllo della medesima partecipata.

Bilancio d'esercizio

# Le nuove regole civilistiche per le spese di ricerca e sviluppo

di **Corrado Fenici** - Associazione Italiana Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili

Con i bilanci relativi agli esercizi aventi inizio dal 1° gennaio 2016, entrano in vigore le modifiche legislative introdotte dal D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 139, che ha aggiornato la disciplina del Codice civile in merito ai bilanci di esercizio e la disciplina del D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127 sul bilancio consolidato. Le nuove norme sono state anche recepite nei nuovi principi contabili, pubblicati a fine dicembre 2016 nella loro versione definitiva.

Con riferimento ai costi di ricerca e di sviluppo, il nuovo Principio contabile **OIC 24** prevede che, a partire dai bilanci 2016, nella voce B.I.2 dell'attivo dello stato patrimoniale siano capitalizzabili esclusivamente i **costi di sviluppo**, mentre fino all'esercizio precedente, al sussistere di determinati requisiti, erano capitalizzabili anche i costi di ricerca e di pubblicità. Infatti nel nuovo schema di bilancio, la suddetta voce "costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità" è stata ridenominata "costi di sviluppo" e i costi di ricerca e di pubblicità vanno considerati sempre costi di esercizio.

Nel Codice civile la modifica è stata eccepita nell'art. 2426, comma 1, n. 5, in cui è stato tolto il riferimento ai costi di ricerca, risultando capitalizzabili con il consenso del collegio sindacale solo i costi di impianto e ampliamento e i costi di sviluppo.

Per uno schema sintetico di tale cambiamento delle modalità di trattamento di tali tipi di costi, si veda la tabella seguente.

## Il cambiamento

	Fino al 31/12/2015	Dal 1/1/2016
Costi di ricerca di base	Non capitalizzabili	Non capitalizzabili
Costi di ricerca applicata	Capitalizzabili	Non capitalizzabili
Costi di sviluppo	Capitalizzabili	Capitalizzabili

Nel nuovo OIC 24 è stata, in sostanza:

- eliminata la categoria della ricerca applicata, in precedenza capitalizzabile;
- introdotta una nuova definizione di ricerca di base, adeguata ai principi contabili internazionali.

Esaminiamo di seguito le definizioni e i criteri di valutazione contenuti nel nuovo Principio contabile.